

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI
DI MINTURNO E IL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO**
(Art. 30, 97 E 98 DEL D. Lgs. 267/2000)

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTUNO del mese di AGOSTO in ~~Spigno~~ ^{MINTURNO}
~~Saturnia~~ nella residenza municipale tra:

1. Il Comune di Minturno, nella persona del Sindaco Pro-tempore Dr. PAOLO GRAZIANO, nato a Minturno il 10/05/1948, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, CF 81003430592;
2. Il Comune di Santi Cosma e Damiano, nella persona del Sindaco Pro-tempore Dr. VINCENZO DI SIENA, nato a Santi Cosma e Damiano il 18/06/1950, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta, CF 81003550597;

si stipula la presente convenzione:

Art. 1

Il presente atto tra i Comuni di Minturno e Santi Cosma e Damiano ha lo scopo di provvedere al servizio di Segreteria Comunale in modo coordinato ed in forma associata delle funzioni relative al servizio di Segreteria Comunale, anche al fine di realizzare il contenimento della relativa spesa, servendosi dell'opera di un solo Segretario Comunale, mediante le modalità di convenzione, ai sensi degli artt. 30, 97 e 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;

Art. 2

La convenzione ha la durata di anni uno con decorrenza a partire dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale ed è rinnovabile automaticamente ogni anno, salvo diversa volontà comunicata da un Ente agli altri entro un mese prima della scadenza, previa delibera esecutiva di Consiglio Comunale.

La convenzione potrà essere sciolta altresì in qualunque momento per:

- Recesso unilaterale deliberato dall'organo competente di uno degli Enti da notificare agli altri Enti con almeno un mese di anticipo sulla data di scioglimento. In tale evenienza i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario Comunale titolare della sede, in quale Comune, tra i due facenti parte della convenzione, il Segretario stesso debba essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune Capo o sede della Convenzione.
- Decisione adottata in tal senso dai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 3

Il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente convenzione è affidato al Comune di Minturno, che assume il ruolo di Comune "Capo-convenzione".

Art. 4

Gli assegni dovuti al Segretario Comunale saranno pagati dal Comune di Minturno, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi alla cassa pensioni dei dipendenti degli EE LL e ad altri istituti ed Enti assistenziali e previdenziali a cui il Segretario deve per legge essere iscritto, stanziando all'uopo le somme relative al proprio bilancio come meglio specificato anche nel comma successivo.

A parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che esso presumerà di riscuotere, a titolo di concorso nella spesa, dal Comune di Santi Cosma e Damiano.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al funzionamento del servizio convenzionato, compreso il versamento della quota dovuta all'ex agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, saranno ripartite tra i Comuni convenzionati in ragione delle ore di servizio stabilite dal seguente articolo otto.

Resteranno per intero, a carico dei singoli Comuni convenzionati, le spese relative al rimborso delle missioni effettuate nell'interesse di ciascuno di essi, ove dovute.

Le spese per prestazioni aggiuntive relative a funzioni affidate dai rispettivi Sindaci al Segretario Comunale saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risultassero effettuate.

I compensi a carico esclusivo dei singoli Comuni saranno liquidati sulla base di un provvedimento dell'Ente competente.

I comuni daranno la reciproca comunicazione dell'importo dei diritti di rogito, ove dovuti, liquidati al fine di non superare il limite previsto dalla legge n. 299/80.

Art. 5

Il Sindaco del Comune di Minturno, provvederà, d'accordo con il Sindaco del Comune di Santi Cosma e Damiano, a quanto segue:

1. Nomina e revoca del Segretario Comunale nei modi e nelle forme di cui all'art. 17, c. 70 e 71 della L. n. 127/97, e 15 c. 5 del DPR 04/12/1997 n. 465;
2. Congedo ordinario e straordinario e richiesta di sostituzione del Segretario Comunale;
3. Fissazione e modifiche dell'orario d'ufficio del Segretario nei due Comuni;
4. Liquidazione indennità di risultato;
5. Il Segretario Comunale della convenzione di segreteria tra i due Comuni è la dott.ssa Massimina De Filippis, già Segretario Comunale della Segreteria Convenzionata in atto.

Art. 6

Al Segretario Comunale titolare del servizio di segreteria convenzionato, è attribuita la retribuzione mensile aggiuntiva come previsto dal CCNL, in misura pari al 25% del trattamento economico annuo lordo, comprensivo dell'indennità di posizione, oltre al rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 45 del CCNL, se ed in quanto dovute, la cui spesa complessiva verrà ripartita in base alle disposizioni normative sui Comuni convenzionati (art. 25 del DPR 749/72).

Il pagamento delle spese sarà effettuato direttamente dal Comune di Minturno.

Lo stipendio, ivi compresa l'indennità ex consorziale e l'indennità di accesso, sarà corrisposta al Segretario Comunale in rate mensili posticipate, scadenti il 27 di ogni mese.

Il Comune di Minturno, con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari, provvederà a compilare, entro il mese di gennaio di ogni anno, il rendiconto di tutte le spese sostenute nell'anno precedente per il servizio di Segreteria, unitamente al relativo riparto.

Il Comune di Santi Cosma e Damiano, entro il 30 giugno di ciascun anno, verserà al Comune di Minturno il 50% (cinquanta %) della quota spese prevista a proprio carico per l'anno in corso.

Il riparto nella percentuale prevista dall'art. 8 sarà notificato al Comune di Santi Cosma e Damiano a mezzo di lettera A.R.. Il Comune di Santi Cosma e Damiano approverà detto riparto e verserà il saldo di quanto dovuto entro 10 giorni dalla notificazione predetta.

In caso di mancato pagamento nei termini suindicati, il Comune di Minturno provvederà al recupero di quanto anticipato per conto del Comune di Santi Cosma e Damiano in base alle vigenti procedure di Legge.

Art. 7

I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato, va presentato al Comune di Minturno entro i successivi dieci giorni. In caso di mancato accordo per il riparto della spesa, i

Comuni si avvarranno di un collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascun Comune nominerà un membro del collegio e di comune accordo verrà designato il membro che fungerà da Presidente.

In caso di mancato accordo, il terzo componente verrà nominato dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Art. 8

Il servizio che il Segretario Comunale dovrà prestare ai comuni convenzionati, resta stabilito come segue:

1. Nel Comune di Minturno n. 30(trenta) ore settimanali.
2. Nel Comune di Santi Cosma e Damiano n. 6 (sei) ore settimanali.

Qualora il predetto orario settimanale sia oggetto di modificazioni per esigenze di servizio, sarà ristabilito nell'arco del mese di competenza.

Art. 9

I Sindaci dei due Comuni si riuniranno ogni anno, o quando lo ritengano utile, anche al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria associato e la puntuale esecuzione della presente convenzione, presso il Comune di Minturno per consultazione in merito alla gestione del servizio. L'avviso sarà inviato dal Sindaco del Comune di Minturno almeno dieci giorni prima della data di riunione.

Ognuno dei due Sindaci potrà promuovere in Minturno, in caso d'urgenza, la riunione di cui al primo capoverso, con preavviso di cinque giorni.

Art. 10

La presente convenzione è classificata di classe II° ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

Art. 11

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, della ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali, dei Regolamenti e degli Statuti dei rispettivi Comuni e le norme attinenti allo stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali.

Art. 12

Il comune capofila provvederà ad inviare ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 465/97, copia della presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, alla Prefettura – UTG di Roma ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali.

Letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco di Minturno

Graziano Paolo

Il Sindaco di Santi Cosma e Damiano

Di Siena Vincenzo



paolo graziano
vincenzo di siena